

**A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.:**

**MASSONERIA UNIVERSALE**

**COMUNIONE ITALIANA**

***LIBERTA' – UGUAGLIANZA - FRATELLANZA***



**ROMA**

**STABILIMENTO GIUSEPPE CIVELLI**

—  
1906

Decreto n. 7 serie 11

**A.G.D.G.A.G.U.**

MASSONERIA UNIVERSALE

COMUNIONE ITALIANA

LIBERTÀ UGUAGLIANZA FRATELLANZA

GRAN LOGGIA DI RITO SIMBOLICO ITALIANO

La Gran Loggia di Rito Simbolico Italiano:

vista la deliberazione dell'Assemblea Generale delle Logge di Rito Simbolico, tenutasi nella Valle del Tevere, all'Oriente di Roma, il 10 luglio 1904, e.v.;

vista la deliberazione di questa Gran Loggia del 22 settembre 1905,

visto il precedente decreto di questa Gran Loggia del 10 dicembre 1905,

visto il processo verbale della Presidenza di questa Gran Loggia del 26 dicembre 1905,

viste le tavole del Serenissimo Grande Oriente d'Italia del 10 e 22 gennaio 1906, n.n. 23606 e 24217.

ritenuto che i nuovi Statuti Generale del Rito Simbolico Italiano furono approvati da questa Gran Loggia e, quindi, per mezzo del voto *ad referendum*, dalla maggioranza delle Logge di Rito Simbolico Italiano;

considerato che gli Statuti dei diritti non possono derogare alle Costituzioni Generali dell'Ordine;

considerato che, nella imminenza della riforma delle Costituzioni Generali, potrebbe rendersi opportuno un riesame delle disposizioni dei detti Statuti nella parte relativa alle Logge, allo scopo di meglio coordinare le disposizioni con quelle delle nuove Costituzioni;

considerato che, tutto ciò che concerne l'ordinamento delle Logge Regionali, nella Gran Loggia e dell'Assemblea Generale del Rito, è di esclusiva e sovrana competenza del Rito;

ritenuta la necessità ed urgenza che i nuovi Statuti vadano in vigore per la parte che concerne le sopraindicate materie;

**DECRETA**

Articolo 1 - gli Statuti, che si ammettono al presente decreto, avranno l'esecuzione, dall'articolo 62 inclusivamente fino all'ultimo, a cominciare dal primo giorno del mese XII dell'anno di VL 000,905 1 febbraio 1906 e.v.

Articolo 2 - tutte le Logge della Comunione Italiana, professanti il Rito Simbolico Italiano, si uniformeranno esattamente alle dette disposizioni.

Articolo 3 - le norme e gli ordini di qualunque natura, sino ad oggi in vigore, contrari alle dette disposizioni, sono abrogati.

Articolo 4 - con altro decreto sarà stabilito il giorno, in cui avranno esecuzione le altre disposizioni dei nuovi Statuti.

Dato nella Valle del Tevere all'Oriente di Roma, il giorno XXVIII del mese XI dell'anno di V.L. 000,905 e 28 gennaio 1906 e.v.

*Il Presidente*  
A. ENGEL

*Il Gran Segretario*  
R.VARVARO

Decreto n. 8 serie 11.

**A.G.D.G.A.G.U.**

MASSONERIA UNIVERSALE

COMUNIONE ITALIANA

LIBERTÀ UGUAGLIANZA FRATELLANZA

GRAN LOGGIA DI RITO SIMBOLICO ITALIANO

La Gran Loggia di Rito Simbolico Italiano:

vista la deliberazione dell'Assemblea Generale delle Logge di Rito Simbolico, tenutasi nella Valle del Tevere, all'Oriente di Roma, il 10 luglio 1904 e.v.;

vista la deliberazione di questa Gran Loggia del 22 settembre 1905 e.v.;

visto il decreto di questa Gran Loggia del 10 dicembre e.v.;

visto il processo verbale della Presidenza di questa Gran Loggia del 26 dicembre 1905 e.v.;

viste le tavole del Serenissimo Grande Oriente d'Italia del 10 e 22 gennaio 1906 e.v..nn. 23606 e 24217 ;

visto il decreto di questa Gran Loggia del 28 gennaio 1906 e.v.;

vista la deliberazione dell'Assemblea Generale delle Logge di Rito Simbolico Italiano, tenutasi nella Valle del Tevere, all'Oriente di Roma, il 21 febbraio 1906 e.v.;

vista la deliberazione di questa Gran Loggia del 10 dicembre 1906 e.v.;

vista la tavola del Serenissimo Grande Oriente d'Italia del 29 novembre 1906 e.v.

**DECRETA**

Articolo 1 - gli Statuti che si annettono al presente decreto avranno esecuzione a cominciare dal primo giorno del mese XI dell'anno di V.L. 000,906 e uno gennaio 1907 e.v..

Articolo 2 - tutte le Logge ed Officine della Comunione Italiana, professandoti il Rito Simbolico Italiano, si uniformeranno esattamente alle dette disposizioni.

Articolo 3 - le disposizioni e gli ordini di qualunque natura fino adesso in vigore, contrari ai presenti Statuti, sono abrogati.

Dato nella Valle del Tevere, all'Oriente di Roma il giorno XI del mese X dell'anno di V.L. 000,906 e 11 dicembre 1906 e.v.

*Il Presidente*

A. ENGEL

Il Gran Segretario  
R. VARVARO

## **Disposizioni generali**

### Articolo 1.

Il Rito Simbolico Italiano riconosce tre gradi: di Apprendista, di Compagno e di Maestro: ed è governato dalla Gran Loggia Nazionale di Rito Simbolico, dalla quale dipendono le Logge Regionali e le singole Logge per tutto ciò che concerne il Rito.

### Articolo 2.

Per fondare una Loggia di Rito Simbolico è necessario il consenso della Gran Loggia. La domanda, corredata delle copie dei tre verbali delle sedute di fondazione, deve essere mandata alla Gran Loggia del tramite della Loggia Regionale, dove questa esista, o direttamente, in caso diverso. La Gran Loggia la trasmetterà al Grande Oriente per il rilascio della Bolla di Fondazione.

### Articolo 3.

Se in un Oriente, dove non sono Logge Simboliche, risiedano tre o più Fratelli, appartenenti al Rito Simbolico, questi possono costituire un Triangolo. La domanda di costituzione si fa al Gran Maestro per il tramite della Gran Loggia.

### Articolo 4.

Il Triangolo, composto di Fratelli appartenenti a diverse Logge, è considerato come sezione di quella Loggia che ne ha promosso la fondazione.

### Articolo 5.

I Fratelli, componenti il Triangolo, rimangono iscritti come Fratelli attivi nelle rispettive Logge. Queste debbono, però, rilasciare, in tutto o in parte, le tasse mensili a beneficio del Triangolo per le spese di corrispondenza e di propaganda.

### Articolo 6.

Il Presidente del Triangolo corrisponderà col Venerabile della Loggia da cui dipende il Triangolo, che prenderà con esso gli opportuni accordi per il Lavoro massonico.

### Articolo 7.

In casi eccezionali, il Presidente del Triangolo potrà corrispondere direttamente col Presidente della Loggia Regionale e col Presidente della Gran Loggia.

### Articolo 8.

La Camera di Apprendista: elegge i suoi Dignitari ed Officiali; accetta o respinge le proposte di iniziazione, regolarizzazione ed affiliazione; dà la luce ai profani; riceve i regolarizzandi e gli affiliandi; accoglie i visitatori di qualunque Rito, muniti di documenti massonici regolari; decide delle questioni, che si riferiscono al suo interno coordinamento, e di quelle relative alle proprie finanze; tratta tutte le materie riserbate alla sua azione o assegnate al suo studio dal Grande Oriente, dalla Gran Loggia, dalle Logge Regionali o dalla Camera di Maestro.

#### Articolo 9.

La Camera di Compagno promuove e riceve i Compagni, e impartisce loro l'istruzione massonica relativa al loro grado; studia, inoltre, tutte le questioni, che le vengono sottoposte dal Consiglio delle Luci o dalla Camera di Maestro.

#### Articolo 10.

La Camera di Maestro dirige i Lavori della Loggia; promuove e riceve i Maestri; esamina preventivamente tutte le proposte e decide sulla convenienza di sottoporle alle deliberazioni delle Camere di primo e secondo Grado; tratta tutte le questioni assegnate al suo studio dal Grande Oriente, dalla Gran Loggia o dalla Loggia Regionale. Alla Camera di Maestro è riservata la trattazione delle questioni concernenti il Rito e delle questioni di carattere personale.

Spetta esclusivamente alla Camera di Maestro lo studio delle più gravi questioni massoniche ed umanitarie.

### **Lavori delle Logge.**

#### Articolo 11.

La Loggia non può aprire Lavori, se non sono presenti sette Fratelli, tre dei quali Maestri.

#### Articolo 12.

L'Ordine dei Lavori per ogni seduta, oltre a quanto è stabilito nel Regolamento di Loggia, è il seguente:

- apertura dei Lavori;
- lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
- introduzione dei visitatori;
- iniziazione, affiliazione e regolarizzazione;
- Lavori all'ordine del giorno;
- raccolta e comunicazione delle proposte;
- proposte per il bene generale dell'Ordine e in particolare della Rispettabile Loggia;
- circolazione del Tronco di beneficenza;
- chiusura dei Lavori.

#### Articolo 13

Le Logge devono riunirsi in seduta ordinaria, dal 1 ottobre al 30 giugno, almeno una volta al mese, in Camera di Apprendista, ed una in Camera di Maestro.

Le sedute in Camera di Compagno hanno luogo quando il Venerabile o il Collegio dei Dignitari lo credono necessario.

#### Articolo 14

E' vietato deliberare su proposte nella seduta stessa in cui vengono presentate, e su proposte non iscritte all'ordine del giorno, salvo in caso di urgenza, riconosciuta da almeno due terzi dei presenti.

#### Articolo 15

Ogni Massone regolare, che risulti attivo e quotizzante, ha diritto di essere ammesso, in tutte le Logge, alle sedute ordinarie del suo grado o di grado inferiore, e potrà essere ammesso anche alle sedute straordinarie.

Quando la Loggia discute della propria amministrazione, dicesi adunata in tenuta di famiglia; in tal caso i Fratelli visitatori non sono ammessi, o, se presenti, sono invitati a coprire il Tempio.

#### Articolo 16

Le votazioni devono essere segrete in tutte le questioni personali, palesi in qualsiasi altro caso. Sulla domanda di un terzo dei Fratelli presenti, la Loggia può decidere che il suffragio, in una determinata questione, abbia luogo a scrutinio segreto.

#### Articolo 17

I verbali delle sedute di Loggia devono contenere, oltre al riassunto delle discussioni ed al testo delle deliberazioni prese, i nomi di coloro che hanno coperto le cinque prime Cariche, ed il numero dei Fratelli di Loggia e dei visitatori, come risulta dal libro di presenza. I verbali, approvati dalla Loggia, sono firmati dal Fratello Venerabile, dal Fratello Oratore e dal Fratello Segretario, e devono essere scrupolosamente conservati nell'Archivio della Loggia.

I verbali delle sedute di ogni grado saranno conservati separatamente.

### **Iniziazioni, affiliazioni, regolarizzazioni e promozioni.**

#### Articolo 18

La proposta per l'iniziazione di un profano, o per la regolarizzazione di un Fratello in sonno, deve essere fatta da un Fratello della Loggia con tavola da lui sottoscritta, contenente il nome, cognome, paternità, età, patria, Stato, domicilio, notizie biografiche e referenze del profano o del regolarizzando.

Il profano, o regolarizzando, deve, inoltre, dichiarare se e a quali altre Logge abbia precedentemente fatto domanda di iniziazione o di regolarizzazione.

Le proposte fatte dai Fratelli Apprendisti e Compagni devono essere controfirmate da un Fratello Maestro.

#### Articolo 19

La proposta per l'iniziazione di un profano, o per la regolarizzazione di un Fratello in sonno, sarà raccolta in apposito fascicolo per ogni Fratello con l'indicazione delle sue generalità, del numero di matricola e della data della promozione; vi saranno in seguito aggiunti tutti i documenti che lo riguardano, e il tutto sarà, dalla Loggia, conservato nell'Archivio.

Le schede d'informazioni saranno conservate insieme con la proposta.

Il Venerabile può ordinare che le schede d'informazioni, relative alle domande accolte, siano distrutte. Le schede relative a domande respinte saranno chiuse in buste suggellate.

#### Articolo 20

Il Venerabile dà lettura della proposta, tacendo il nome del proponente; chiede se la Loggia la prende in considerazione; e, in caso affermativo, nomina in segreto almeno tre Commissari, senza che uno sappia degli altri, incaricandoli di assumere accurate informazioni intorno a profano.

#### Articolo 21

Ogni Commissario riferisce nel termine di due settimane con tavola contraddistinta col suo numero di matricola, la quale viene dal Venerabile comunicata alla Loggia. Questa delibera, per scrutinio segreto, ripetuto per tre sedute ordinarie, intorno all'accettazione del profano o del regolarizzando.

#### Articolo 22

Se nel primo o nel secondo scrutinio, si riscontrano una o due palle nere, la Camera di Maestro decide, a maggioranza dei tre quarti dei presenti, se si debba procedere agli ulteriori scrutini.

Se nel terzo scrutinio si riscontrano una o due palle nere, la Camera di Maestro decide definitivamente, sempre a maggioranza dei tre quarti, sull'accettazione del candidato.

Quando in uno scrutinio si riscontrano una o due palle nere, il Maestro Venerabile inviterà in seduta di Loggia i Fratelli, che abbiano votato con palla nera, a riferirne a lui segretamente i motivi. Qualora a questo invito non si ottemperi entro otto giorni, la palla nera si riterrà come data per errore e sarà computata come palla rossa.

#### Articolo 23

Se lo scrutinio da più di due palle nere, ovvero, quando le palle nere non siano più di due, se la Camera di Maestro delibera la reiezione del profano, la proposta si intenderà respinta, e la deliberazione sarà comunicata alla Loggia Regionale, alla Gran Loggia ed al Grande Oriente.

#### Articolo 24

La proposta di iniziazione o di regolarizzazione può essere ripresentata ai termini e con le procedure stabilite dalle vigenti Costituzioni.

#### Articolo 25

Se nel primo o nel secondo scrutinio per un iniziando, affiliando o regolarizzando, si riscontra un numero di palle rosse uguale, o superiore, al terzo dei votanti, la Camera di Maestro decide se si debba procedere agli ulteriori scrutini.

Se il suddetto numero di palle rosse si riscontra nell'ultimo scrutinio, la Camera di Maestro decide sull'accettazione del candidato.

La deliberazione negativa sarà comunicata alla Loggia Regionale, alla Gran Loggia e al Grande Oriente.

#### Articolo 26

Il candidato respinto in seguito al numero di palle rosse, come detto nell'articolo precedente, può essere riproposto, dopo sei mesi, nella stessa Loggia o in altra Loggia.

La proposta segue il suo corso come se venisse presentata per la prima volta.

#### Articolo 27

Qualunque Fratello regolare può affiliarsi ad una altra Loggia col proprio grado, purché presenti i suoi diplomi o certificati massonici e i documenti che provino avere egli cessato d'appartenere ad altra Loggia, e dimostri d'aver saldato ogni suo debito verso il Tesoro della Loggia stessa.

L'affiliando deve inoltre dichiarare se e a quali altre Logge abbia precedentemente fatto domanda di affiliazione. La domanda di affiliazione alla Loggia, deve essere controfirmata da un Fratello Maestro attivo della Loggia.

Su questa domanda si richiederanno informazioni alla Loggia a cui Fratello ha appartenuto, o ai Fratelli che ne avranno fatto parte.

Inoltre, il Venerabile delega tre Fratelli dell'Officina per le opportune informazioni.

Si procederà quindi a due scrutini, in due sedute ordinarie di Loggia. Se il candidato avrà un terzo di palle nere, la domanda si intenderà respinta. In questo caso la Loggia ne informerà immediatamente la Loggia Regionale, la Gran Loggia e il Grande Oriente.

#### Articolo 28

Il Fratello affiliando, respinto da una Loggia, può presentarsi ad altra Loggia anche nella stessa Valle.

#### Articolo 29

Un profano non può essere iniziato, se non ha compiuto 21 anni o 18 se è figlio di Massone. Per conseguire il grado di Compagno, l'Apprendista deve avere compiuto l'età di 23 anni; e per ottenere quello di Maestro deve avere compiuto l'età di 25 anni.

#### Articolo 30

Dal primo al secondo grado dovrà decorrere almeno un anno e dal secondo al terzo grado dovranno decorrere almeno due anni.

Per gravi motivi, o per rilevanti servizi prestati da un Fratello, la Loggia potrà derogare alle disposizioni di questo articolo, dopo aver ottenuto il consenso alla Gran Loggia.

Per l'aumento di salario è necessario che i preposti godano dei diritti massonici, siano in regola col Tesoro della Loggia e dell'Ordine, abbiano preso parte attiva ai vari Lavori di Loggia e siano perfettamente istruiti nei doveri massonici inerenti al loro grado.

#### Articolo 31

Le proposte per aumento di salario sono fatte in seduta del grado per il quale il candidato è proposto, e vengono poste in votazione in una seduta successiva.

Per la promozione a Compagno sono necessari i voti favorevoli di due terzi dei presenti; per quella a Maestro occorrono i quattro quinti.

#### Articolo 32

I Fratelli respinti possono essere riproposti per la promozione trascorsi sei mesi.

#### Articolo 33

I Fratelli, ai quali venne accordato l'aumento di salario, devono presentarsi a riceverlo entro tre mesi, e se hanno dimora fuori dell'Ordine, entro sei mesi.

Quando, senza giustificati motivi, non si presentino entro il tempo suddetto, decadranno dall'aumento.

La Loggia può delegare, con tavola firmata dalle Luci ed dal Tesoriere, un'altra Loggia per conferire l'aumento di salario ad un Fratello che non possa presentarsi all'Oriente della propria Loggia.

### **Fondi delle Logge.**

#### Articolo 34

Per sopperire alle spese della propria amministrazione, le Logge riscuotono da tutti i Fratelli una tassa fissa mensile stabilita dalle Logge medesime.

#### Articolo 35

Ogni Loggia può imporre una tassa per le iniziazioni, le affiliazioni, le regolarizzazioni e le promozioni.

#### Articolo 36

Nessun candidato può essere ammesso, e nessun Fratello può essere promosso, se non ha adempiuto al debito suo verso il Tesoro di Loggia.

Il Fratello Tesoriere è personalmente responsabile dell'osservanza della presente disposizione.

#### Articolo 37

Ogni Loggia deve costituire, con i mezzi che crede opportune, un fondo intangibile di beneficenza, il cui reddito è destinato esclusivamente a soccorrere le famiglie povere dei Fratelli di Loggia defunti.

#### Articolo 38

La Commissione di Finanza deve procedere, almeno due volte all'anno, alla verifica di cassa, facendone apposito verbale da presentarsi al Consiglio delle Luci.

#### Articolo 39

C'è obbligo di ogni Fratello di soddisfare anticipatamente le tasse mensili.

I nomi dei Fratelli che, cancellati per morosità, saranno notificati alla Loggia Regionale, alla Gran Loggia, al Grande Oriente ed alle altre Logge della Valle.



## **Dignitari ed Ufficiali delle Logge.**

### Articolo 40

Ogni Loggia elegge il suo capo, detto Venerabile ed il Primo e il Secondo Sorvegliante, elegge pure l'Oratore e il Segretario, che, col Venerabile con i Sorveglianti, costituiscono il Collegio dei Dignitari.

Ogni Loggia elegge, inoltre, un Tesoriere, un Ospitaliere, un Elemosiniere, un Cerimoniere, una Commissione di Finanza, e un Tribunale dei processi massonici.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano di grado massonico.

### Articolo 41

E' in facoltà delle Logge di eleggere un Contabile, un Economo, un Bibliotecario, un Portastendardo.

### Articolo 42

E' pure in facoltà delle Logge di nominare un Aggiunto al titolare di ogni ufficio, eccettuati il Venerabile e i Sorveglianti.

### Articolo 43

Soltanto i Fratelli Maestri sono eleggibili ad ogni ufficio.

Agli Ufficiali di Aggiunta, di cui all'articolo precedente, possono essere eletti anche Fratelli Compagni.

### Articolo 44

Tutti i Dignitari e Ufficiali sono eletti ogni anno nel mese di gennaio, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo del precedente anno; durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

Il Venerabile, però, non potrà durare in ufficio più di un triennio consecutivo. La rielezione, dopo il triennio, sarà valida, quando l'eletto abbia riportato non meno dei quattro quinti dei voti, e siavi il consenso della Gran Loggia. Le Logge devono comunicare al Gran Maestro e alla Gran Loggia copia del verbale della seduta nella quale sono avvenute le elezioni.

Queste non saranno valide sino a che non siano approvate dalla Gran Loggia e dal Grande Oriente.

### Articolo 45

Le elezioni sono fatte per schede segrete.

### Articolo 46

Il Venerabile ed i Sorveglianti sono proclamati e insediati dal Venerabile precedente o da un delegato del Grande Oriente o della Gran Loggia.

Tutti gli altri Dignitari ed Ufficiali sono insediati dal Venerabile.

### Articolo 47

Al Venerabile è affidata l'alta direzione di tutti i Lavori e la Presidenza di tutte le riunioni.

Egli è responsabile verso le Autorità Superiori dell'osservanza degli Statuti e delle Costituzioni, del buon andamento della Loggia; e vigila alla custodia del Vessillo, dell'Archivio e del Sigillo di Loggia.

### Articolo 48

Il Venerabile convoca la Loggia; presiede tutte le sedute e tutte le Commissioni; apre, dirige e chiude i Lavori; destina i Fratelli, che crede più adatti, a coprire temporaneamente le Cariche, i cui titolari fossero assenti; sottoscrive gli atti Ufficiali e la corrispondenza; conferisce i tre gradi; ordina le spese deliberate dalla Loggia; dispone del Tronco di beneficenza a norma del Regolamento interno; rappresenta la Loggia in tutti gli atti esterni, e in questo caso assume il nome di Presidente.

#### Articolo 49

I due Sorveglianti mantengono l'ordine nelle loro Colonne, coadiuvando il Venerabile nella direzione della Loggia; lo sostituiscono in sua assenza per ordine di grado e lo rappresentano in tutte le riunioni.

#### Articolo 50

L'Oratore vigila all'esecuzione delle Costituzioni, degli Statuti e dei Regolamenti ed all'osservanza dei Rituali, e formula le conclusioni in fine di ogni discussione. Niuno, dopo le conclusioni dell'Oratore, può parlare sul medesimo argomento. L'Oratore firma i verbali delle adunanze e controlla il risultato del Tronco della Vedova. In assenza del Venerabile e dei Sorveglianti, assume la direzione della Loggia.

#### Articolo 51

Il Segretario redige i verbali delle sedute, tiene la corrispondenza e custodisce l'Archivio sotto la direzione del Venerabile, dei Sorveglianti, e convoca, in seguito a loro Ordine, le adunanze.

Egli usa ogni diligenza, perché il Venerabile sia esattamente informato di tutto ciò che riguarda la Loggia ed il Rito; e cura particolarmente che sia spedito alla Gran Loggia il quadro riassuntivo, di cui nelle Costituzioni Generali.

Il Segretario può essere autorizzato dalla Loggia ad avvalersi dell'opera di Fratelli, quali impiegati retribuiti, rimanendo a lui intera la responsabilità della Segreteria.

#### Articolo 52

Il Tesoriere riscuote le tasse; fa i pagamenti approvati dalla Loggia ed ordinati dal Venerabile; tiene i conti, ed ogni semestre presenta un rendiconto della sua gestione.

Insieme con la Commissione di Finanza, egli dà il suo parere su tutte le spese straordinarie non previste dal bilancio preventivo, compila i bilanci consuntivi e preventivi, li sottopone a parere della Commissione di Finanza e li presenta l'approvazione della Loggia, ogni anno, nel mese di gennaio.

#### Articolo 53

La Commissione di Finanza dà il suo parere sul bilancio preventivo e sulle spese straordinarie della Loggia; coadiuva il Fratello Tesoriere nella gestione finanziaria; esamina ed approva i bilanci, i contratti; sorveglia l'amministrazione e tutti i fondi della Loggia, e fa le sue proposte circa l'erogazione delle rendite del fondo intangibile.

#### Articolo 54

Il Tesoro della Loggia, compreso il fondo intangibile, rimane sotto la responsabilità personale del Tesoriere.

#### Articolo 55

Il Cerimoniere verifica i titoli dei visitatori; introduce gli iniziandi, i regolarizzandi e gli affigliandi, nonché i Fratelli che debbano ricevere l'aumento di salario; raccoglie i voti e le proposte, istruisce massonicamente i nuovi iniziati e i Fratelli promossi al secondo ed al terzo grado.

#### Articolo 56

L' Ospedaliere visita in Fratelli ammalati; procura loro tutti i possibili conforti, rende conto del loro stato alla Loggia, ed amministra il Tronco di beneficenza, secondo le disposizioni del Venerabile.

#### Articolo 57

L'inserviente deve essere Fratello; è remunerato dalla Loggia e dipende dal Venerabile, dai Dignitari e dagli Ufficiali.

## **Dimissioni e demolizione volontaria.**

### Articolo 58

Un Fratello, che voglia cessare di appartenere ad una Loggia, annuncia la sua risoluzione al Venerabile con tavola da lui sottoscritta.

### Articolo 59

La Loggia può, ove lo creda del caso, fare pratiche per dissuadere il Fratello dimissionario dal suo proposito. Se questi persiste, le dimissioni sono accettate, ferme le prescrizioni delle Costituzioni Generali, e comunicate alla Gran Loggia e al Grande Oriente.

### Articolo 60

Non possono essere accolte le dimissioni di Fratelli che non siano in regola col Tesoro della Loggia e dell'Ordine.

### Articolo 61

La Loggia, demolita o disciolta ai termini delle Costituzioni, deve rimettere la sua Bolla, i Rituali, le Insegne, il Sigillo, la Matricola e tutto il suo Archivio, al Grande Oriente per mezzo della Gran Loggia e della Loggia Regionale.

## **Logge regionali.**

### Articolo 62

Quando, in una medesima regione, funzionano tre Logge Simboliche, queste devono istituire una Loggia Regionale.

A questa si uniranno anche le altre Logge di Rito Simbolico, che siano successivamente istituite.

### Articolo 63

La prima seduta della Loggia Regionale è convocata e presieduta personalmente dal Venerabile più anziano e, in sua assenza, da uno dei Venerabile delle altre Logge.

In tale seduta essa procede alla propria costituzione, eleggendo il Presidente, i due Sorveglianti, il Segretario, l'Oratore, il Tesoriere, l'Elemosine e il Cerimoniere.

### Articolo 64

Approvato il verbale dell'elezione delle Cariche della Gran Loggia, il Presidente della Loggia Regionale è installato o dal Presidente uscente di carica o da una commissione di Venerabili delle Logge della regione.

### Articolo 65

La Loggia Regionale è costituita dal Venerabile e dall'Oratore di ogni Loggia che ne fanno parte di diritto, e di quattro Fratelli Maestri, che abbiano almeno due anni compiuti di maestranza, fatta eccezione per le Logge di nuova fondazione, eletti ogni anno, dalla rispettiva Loggia.

Ogni Loggia procede alle elezioni parziali tutte le volte che si sia verificata qualche vacanza nel numero dei propri delegati.

In caso di parità di voti, è eletto il più anziano del grado di Maestro.

### Articolo 66

La Loggia Regionale si aduna, ordinariamente, una volta ogni trimestre, e, straordinariamente, ogni qualvolta il

Presidente o quattro dei suoi Membri lo credono opportuno. Lavora in Camera di Maestro. Vi sono ammessi, come visitatori, i Membri della Gran Loggia, i quali non hanno voto deliberativo.

#### Artico 67

I fondi necessari per l'amministrazione interna della Loggia Regionale, sono forniti dalle Logge confederate, a seconda del numero dei Fratelli iscritti in ogni Loggia.  
Le Logge, costitutesi entro l'anno, sono dispensate dal contributo per l'anno in corso.

#### Articolo 68

Le Logge Regionali trattano gli argomenti che interessano le rispettive regioni; provvedono all'indirizzo comune delle Logge riunite, in conformità delle deliberazioni della Gran Loggia; curano la diffusione del principio massonico e la fondazione di Logge o Triangoli; riferiscono, nei mesi di giugno e di dicembre, alla Gran Loggia circa il lavoro proprio e delle Logge dipendenti.

#### Articolo 69

La Loggia Regionale non può impegnare le finanze delle singole Logge, senza che queste l'abbiano autorizzata.

#### Articolo 70

Quando una più Logge sono distanti dalla sede della Loggia Regionale, i rappresentanti potranno, previa autorizzazione della Gran Loggia, comunicare, eleggere e deliberare per mezzo di lettere. È necessario, però, che tutti i rappresentanti diano il loro voto motivato nelle questioni inscritte nell'Ordine del giorno. La corrispondenza si terrà tra il Presidente e il Venerabile. Il Presidente ha l'obbligo di far conoscere il risultato delle elezioni e delle deliberazioni ai Venerabili, che a loro volta li comunicheranno ai rappresentanti delle rispettive Logge.

I rappresentanti delle Logge hanno il diritto di rivolgersi direttamente al Presidente della Loggia Regionale.

#### Articolo 71

Il Presidente deve trasmettere le deliberazioni della Loggia Regionale ai Venerabili delle Logge confederate ed alla Gran Loggia.

La sua responsabilità cessa solo con la consegna dell'ufficio al suo successore.

Egli partecipa alle Logge Regionali, i provvedimenti di urgenza presi a nome della Loggia stessa, dopo l'ultima seduta ordinaria o straordinaria; assiste alle sedute dei Venerabili della Valle e le presiede, quando gli spetti, a norma delle Costituzioni Generali, e presiede le adunanze delle Logge riunite del Rito.

#### Articolo 72

I Sorveglianti, in ordine di grado, sostituiscono e coadiuvano il Presidente.

Il Segretario tiene l'Archivio e la corrispondenza.

L'Oratore ha le stesse funzioni che nella Loggia.

Il Tesoriere esige il contributo delle Logge e provvede alle spese.

#### Articolo 73

Ai Membri della Loggia Regionale sono conferite le prerogative spettanti ai Membri del conclave del Rito Scozzese, a norma delle Costituzioni Generali, compatibilmente coi presenti Statuti, coi Rituali e colle norme del Rito Simbolico Italiano.

#### Articolo 74

La Loggia Regionale può essere sciolta per decisione della Gran Loggia, quando non funzioni regolarmente o quando commetta gravi infrazioni agli Statuti del Rito.

## **Assemblea generale del Rito.**

### Articolo 75

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, e si tengono in Roma.

### Articolo 76

Le Assemblee ordinarie hanno luogo ogni due anni e sono convocate con decreto del Presidente, con tavola diretta alle Logge ed alle Logge Regionali del Rito, contenente l'ordine del giorno dei Lavori. Le Assemblee straordinarie sono convocate per iniziativa della Gran Loggia o su richiesta di un terzo delle Logge.

### Articolo 77

La Gran Loggia presenterà all'Assemblea ordinaria il rendiconto morale e materiale della gestione, nonché il piano finanziario e il programma di azione massonica per il prossimo biennio.

### Articolo 78

Le Assemblee ordinarie e le straordinarie sono costituite dai Venerabili di tutte le Logge legalmente costituite, e regolarmente contribuenti, dai Presidenti delle Logge Regionale ed ai Membri della Gran Loggia.

### Articolo 79

I Venerabili, che, per giustificati motivi, non possono intervenire, convocano la Loggia in seduta straordinaria, purché sia delegato un Fratello regolare di Rito Simbolico a rappresentare la Loggia.

### Articolo 80

Una Loggia, che non è in regola col Tesoro della Gran Loggia, non può essere rappresentata.

### Articolo 81

I Membri della Gran Loggia, i Presidenti delle Logge Regionali, nelle Assemblee, non hanno voto deliberativo, ma hanno facoltà di prendervi la parola.

### Articolo 82

L'Assemblea Generale del Rito:

- Delibera sul rendiconto morale ed economico, presentato dalla Gran Loggia, sul piano finanziario per il biennio successivo, e sul programma di azione massonica proposto dalla Gran Loggia.
- Discute le proposte presentate dalla Gran Loggia e dalle Logge, le quali siano state iscritte nell'ordine del giorno, e stabilisce la tassa dovuta dalle Logge ai termini dell'articolo 100.
- Ha facoltà di modificare gli Statuti Generali del Rito.
- L'Assemblea generale elegge il Presidente e i Membri della Gran Loggia, e può, su proposta della Gran Loggia, proclamare Fratelli benemeriti del Rito a Membri Onorari della Gran Loggia.

### Articolo 83

I verbali della seduta sono consegnati al Presidente della Gran Loggia, che li deposita nell'Archivio, comunicando alle Logge il riassunto delle deliberazioni prese.

### Articolo 84

Il Presidente promulga ed esegue le deliberazioni dell'Assemblea entro tre mesi. Decorso inutilmente il detto

termine, può essere messo in stato di accusa.

### **Gran Loggia Nazionale.**

#### Articolo 85

La rappresentanza e il governo del Rito Simbolico Italiano sono affidati alla Gran Loggia Nazionale, residente in Roma.

#### Articolo 86

La Gran Loggia è composta di 33 Fratelli, compreso il Presidente, insigniti del grado di Maestro almeno da tre anni o che abbiano retto per due anni il maglietto di Venerabile o che siano stati per tre anni consecutivi Membri della Loggia Regionale o per un anno Presidente della stessa: di questi, almeno 14, devono essere residenti in Roma. I Membri della Gran Loggia sono eletti dall'Assemblea Generale del Rito, che durano in ufficio 6 anni.

I posti, che si rendessero vacanti, fra un'Assemblea ordinaria e l'altra, sono coperti dai supplenti.

A tal uopo l'Assemblea elegge i Membri effettivi, votando separatamente per 18 nomi dei Fratelli non residenti in Roma e per 14 di Fratelli residenti a Roma; quindi procedere all'elezione dei supplenti, votando per 6 nomi dei Fratelli residenti fuori di Roma e per 4 nomi di Fratelli residenti in Roma.

Sono eletti coloro che hanno tenuto maggiori voti. A parità di voti, è eletto il più anziano nel grado di Maestro.

#### Articolo 87

La Gran Loggia deve riunirsi ordinariamente ogni quattro mesi, e straordinariamente quando il Presidente o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno.

#### Articolo 88

La Gran Loggia elegge dal proprio seno ogni biennio:

- il Primo Gran Sorvegliante, che prende il nome di vice Presidente;
- il Secondo Gran sorvegliante;
- il Grande Oratore;
- il Gran Segretario;
- il Gran Tesoriere;
- il Delegato e il Delegato aggiunto della Gran Loggia presso la Giunta del Grande Oriente.

Tutti i Dignitari della Gran Loggia sono rieleggibili e col Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza della Gran Loggia.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano di grado massonico.

#### Articolo 89

Spetta alla Gran Loggia:

1. vigilare sull'osservanza delle Costituzioni e degli Statuti in tutte le Logge del Rito;
2. promuovere e regolare la fondazione di nuove Logge;
3. promuovere e dirigere il lavoro delle Logge;
4. regolare la fondazione delle Logge Regionali e determinarne la circoscrizione;
5. prescrivere i Rituali;
6. pronunciare inappellabilmente sulle questioni riguardanti il Rito;
7. deputare, quando lo creda necessario, presso le Logge del Rito uno o più Fratelli con l'incarico di vigilare all'osservanza degli Statuti Generali del Rito e dei Rituali, e delle discipline massoniche;
8. studiare le altre questioni politiche e sociali, in quanto abbiano attinenza con gli utenti della Massoneria;
9. esercitare, infine, ogni altra attribuzione che le venga demandata dai presenti Statuti e dalle Costituzioni Generali.

#### Articolo 90

La Presidenza della Gran Loggia deve riunirsi ordinariamente una volta ogni quindici giorni per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

#### Articolo 91

La Presidenza rappresenta la Gran Loggia nell'intervallo tra le sue convocazioni.  
Concede il nulla osta per le elezioni delle Cariche delle Logge e delle Logge Regionali;  
Approva i Regolamenti delle Logge e può prendere, in via d'urgenza e sulla propria solidale responsabilità, i provvedimenti di competenza della Gran Loggia, con l'obbligo di riferirne a questa, per ottenere la ratifica nella prima convocazione.  
La Presidenza nomina e revoca gli impiegati della Gran Loggia.  
Questi devono essere Fratelli attivi appartenenti al Rito Simbolico e muniti del terzo grado.

#### Articolo 92

Tutti gli uffici della Gran Loggia sono onorifici e gratuiti.

#### Articolo 93

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale del Rito sopra una terna proposta dalle Logge Simboliche, Secondo le norme prescritte dalle Costituzioni Generali per la formazione della terna richiesta per la nomina del Gran Maestro. Egli dura in carica 6 anni, ed è rieleggibile.

#### Articolo 94

Il Presidente è il capo supremo del Rito Simbolico Italiano.  
Egli convoca e presiede le Assemblee del Rito e le riunioni della Gran Loggia, assume la Presidenza in qualunque Assemblea di Loggia del Rito Simbolico, alla quale intervenga: promulga e fa eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e i decreti e le sentenze della Gran Loggia; può per gravi motivi sospendere le Logge Regionali; firma le bolle, i decreti e tutti gli atti della Gran Loggia; nelle votazioni, in caso di parità di voti, e sperimentata fino alla terza volta, ha voto preponderante: esercita, infine, tutte le altre attribuzioni, che gli vengono conferite dai presenti Statuti.

#### Articolo 95

Il Presidente, sotto la sua responsabilità, e nei limiti delle sue attribuzioni, può affidare incarichi temporali a determinati e speciali rappresentanti.

#### Articolo 96

Il vice Presidente sostituisce il Presidente nelle attribuzioni in caso di sua assenza, e col Secondo Sorvegliante lo coadiuva nel governo del Rito.  
Quando il vice Presidente sia assente od impedito, il Secondo Sorvegliante lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

#### Articolo 97

Il Gran Segretario firma la corrispondenza; ha l'alta direzione della Gran Segreteria, dell'Archivio e dell'anagrafe; ad ogni riunione ordinaria della Gran Loggia presenterà una relazione sommaria intorno alle Logge, all'anagrafe ed al movimento dell'ufficio.

#### Articolo 98

Il Gran Tesoriere cura l'esazione delle tasse delle Logge e le spese della Gran Loggia di in conformità delle deliberazioni prese dalla Presidenza della Gran Loggia e dall'Assemblea; compila per ogni biennio il bilancio consuntivo e il preventivo, che devono essere approvati dall'Assemblea.

#### Articolo 99

Il Delegato della Gran Loggia presso la Giunta del Grande Oriente si tiene in corrispondenza con l'Ufficio di Presidenza, e lo informa delle questioni che si trattano in seno alla Giunta nell'interesse del Rito. In caso di assenza od impedimento, lo sostituisce il Delegato Aggiunto.

#### Articolo 100

Ogni Loggia di Rito Simbolico Italiano, ad eccezione delle Logge Regionali, paga ogni semestre, anticipatamente, alla Gran Loggia una tassa, che sarà stabilita di volta in volta dall'Assemblea, per sostenere le spese di rappresentanza. Tale tassa sarà annuale e proporzionale al numero dei membri regolari d'ogni Loggia, e sarà stabilita in base al preventivo presentato dalla precedente amministrazione della Gran Loggia all'Assemblea.

#### Articolo 101

Il Tesoriere è tenuto a chiedere alla Gran Loggia l'ammonizione per le Logge morose da sei mesi. Per le Logge morose da un anno, il Tesoriere domanda alla Gran Loggia che vengano denunciate al Grande Oriente per la radiazione dall'albo delle Logge di Rito Simbolico. Prima di fare tale proposta alla Gran Loggia, il Tesoriere diffida per lettera raccomandata, e citando l'articolo, le Logge morose a mettersi in regola col Tesoro.

#### Articolo 102

I Membri della Gran Loggia vigilano alla concordia dei diritti; sorvegliano nelle Valli, dove risiedono, all'osservanza dei Rituali e degli Statuti, e riferiscono alla Presidenza della Gran Loggia sull'andamento delle Logge.

Ad essi sono conferite le prerogative spettanti ai Membri del Sovrano Gran Consiglio dei XXXIII del Rito Scozzese a norma delle Costituzioni Generali, compatibilmente con i presenti Statuti, con i Rituali e con le norme del Rito Simbolico Italiano.

Quando il Presidente, oppure uno dei due Sorveglianti della Gran Loggia, interviene in una Loggia del Rito, che non sia quella alla quale è iscritto, il Venerabile deve offrirgli il maglietto per dirigere i Lavori.

Qualunque Membro della Gran Loggia ha diritto di prendere la parola nelle Logge del Rito, anche quando si è chiusa la discussione, purché il Fratello Oratore non abbia ancora presentato le sue conclusioni.

#### **Del referendum.**

#### Articolo 103

La Gran Loggia, o la Presidenza della Gran Loggia possono indire un *referendum* di tutte le Logge Simboliche, in Camera di Maestro, sopra speciali questioni.

La votazione ha luogo il medesimo giorno in tutte le Logge.

I Fratelli Maestri, assenti dall'Ordine, col permesso della loro Loggia, possono votare in un'altra Loggia.

Quando una Loggia non conti almeno sette Fratelli Maestri, essi dichiareranno per iscritto al loro Venerabile se accettano o respingono la proposta.

#### Articolo 104

Una proposta si ritiene approvata quando riporti la maggioranza delle CC.: di Maestri e la maggioranza dei Fratelli Maestri che hanno preso parte alla votazione.

#### **Distintivi massonici.**

#### Articolo 105

I Distintivi massonici sono:



per l'Apprendista il grembiale bianco liscio;  
per il Compagno, il grembiale ornato di verde con squadra nel mezzo o il cordone con nappa tricolore;  
per il Maestro, la fascia verde listata di rosso con la coccarda nazionale e con la squadra e il compasso, ovvero il grembiale ornato di rosso con squadre e compasso nel mezzo.

#### Articolo 106

Il Venerabile, i due Sorveglianti, l'Oratore e il Segretario, nell'esercizio delle loro funzioni, nelle adunanze di Loggia, portano, oltre i distintivi indicati nell'articolo precedente, un Collare formato da un nastro verde listato di rosso con la coccarda nazionale e con un gioiello rappresentante la Squadra per il Venerabile; il Compasso per il Primo Sorvegliante; la Livella per il Secondo Sorvegliante; un libro aperto per l'Oratore ed una penna per il Segretario.

#### Articolo 107

Ogni membro della Gran Loggia porta, oltre alla fascia di Maestro, una medaglia d'oro con l'impronta e iscrizione da deliberarsi dalla Gran Loggia.  
Ogni Membro della Loggia Regionale porta una medaglia d'argento, con impronte e iscrizione da deliberarsi dalla Gran Loggia.

*Per la Gran Loggia di Rito Simbolico.*

*Roma, 1 gennaio 1907.*

*Il Presidente*  
**ADOLFO ENGEL**

*Il Gran Segretario*  
**ROBERTO VARVARO**